

CMS Newsletter  
11 Gennaio 2024

# Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2024

## Parte II

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213)

# INDICE

1. **Welfare aziendale - esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti di alcuni valori**  
(Art. 1, commi 16-17)
2. **Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa**  
(Art. 1, comma 18)
3. **Innalzamento dell'aliquota Iva per alcuni prodotti per l'igiene femminile e per la prima infanzia**  
(Art. 1, commi 45 e 46)
4. **Modifiche delle accise su prodotti di tabacco e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo**  
(Art. 1, comma 48)
5. **Tax Credit per il cinema – rinvio**  
(Art. 1, comma 54)
6. **Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili**  
(Art. 1, comma 63)
7. **Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili**  
(Art. 1, commi 64-67)
8. **Norma interpretativa: esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali**  
(Art. 1, comma 71)
9. **Tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali**  
(Art. 1, commi 72-74)
10. **Versamento unitario e restrizioni alla compensazione**  
(Art. 1, commi 94-98)
11. **Disposizioni concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA**  
(Art. 1, comma 99)
12. **Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali**  
(Art. 1, comma 319)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023 - S.O. n. 40 è stata pubblicata la Legge 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024, di seguito indicata come la "Legge").

Con la presente Newsletter – suddivisa in due parti per agevolare la lettura - si intende offrire una panoramica delle principali novità di natura fiscale, con particolare riguardo a quelle di maggiore interesse per le imprese.

Nella titolazione dei diversi paragrafi - e ove non diversamente specificato - si farà riferimento all'articolato normativo di cui si compone la Legge (in particolare, l'articolo 1 si compone di 561 commi).

La Legge è entrata in vigore, salvo quanto diversamente previsto in relazione a specifiche disposizioni, il **1° gennaio 2024**.

## 1. Welfare aziendale - esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti di alcuni valori (Art. 1, commi 16-17)

La Legge introduce, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disposizione più favorevole in materia di fringe benefit.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, nel limite di 1.000 euro<sup>1</sup>, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, ivi incluse (i) le somme erogate (ovvero rimborsate) ai medesimi lavoratori per le utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas naturale) e (ii) le spese per l'affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa.

Il limite è ulteriormente innalzato ad 2.000 euro, per i lavoratori con figli "a carico", così come definiti dall'articolo 12 del TUIR, previa dichiarazione di avervi diritto da parte del lavoratore al datore di lavoro.

La disposizione è applicabile anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale<sup>2</sup>.

## 2. Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa (Art. 1, comma 18)

La disposizione in esame conferma<sup>3</sup>, anche per l'anno 2024, la riduzione al 5% dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali) sui premi di produttività e sulle somme erogate in forma di partecipazione agli utili dell'impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della L. n. 208/2015.

## 3. Innalzamento dell'aliquota Iva per alcuni prodotti per l'igiene femminile e per la prima infanzia (Art. 1, commi 45 e 46)

La Legge apporta diverse modifiche<sup>4</sup> alla Tabella A, allegata al DPR n. 633/1972, in materia di aliquote IVA.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono previste le seguenti variazioni dell'aliquota IVA:

1. Incremento dal 5% al 10% per le seguenti tipologie di beni:

- prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene intima

<sup>3</sup> La riduzione dell'imposta sostitutiva dal 10% al 5% era prevista anche per i "premi di risultato" erogati nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della L. n. 197/2022 ("Legge di Bilancio 2023").

<sup>4</sup> Con la disposizione in esame sono apportate le seguenti modifiche: (i) sono soppressi i numeri 1-quinquies) e 1-sexies) della Parte II-bis, (ii) è novellato il numero 65) della Parte III e (ii) sono aggiunti numeri 114-bis) e 114-ter) alla Parte III.

1 Il limite ordinariamente previsto è di €258,23. Il limite, ove superato, comporta la tassazione dell'intero importo e non solo della parte eccedente.

2 Cfr. relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di bilancio.

- femminile;
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- pannolini per bambini.

2. Incremento dal 5% al 22% per la vendita di seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Inoltre, la Legge estende<sup>5</sup> ai mesi di gennaio e febbraio 2024 l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per le cessioni di pellet.

#### **4. Modifiche delle accise su prodotti di tabacco e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (Art. 1, comma 48)**

La Legge interviene su alcune disposizioni del D.lgs. n. 504/1995 (i.e. "Testo Unico Accise" o "T.U.A.") concernenti le modalità di determinazione delle accise applicabili ai prodotti di tabacco e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, già oggetto di modificazioni con precedente L. n. 197/2022 ("Legge di Bilancio 2023").

In particolare, per quanto attiene al calcolo delle accise applicabili ai tabacchi lavorati, è previsto l'innalzamento della c.d. "accisa specifica" sulle sigarette (ex art. 39-octies, comma 3, lett. a), T.U.A.) – ossia l'importo specifico fisso per unità di prodotto – come segue:

- per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette;
- per l'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette.

È previsto, altresì, l'innalzamento dell'accisa minima<sup>6</sup> gravante sul tabacco

<sup>5</sup> L'applicazione, provvisoria, dell'aliquota del 10% era stata disposta dall'articolo 1, comma 73, della L. n. 197/2022 ("Legge di Bilancio 2023").

<sup>6</sup> Cfr. art. 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011.

trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette come segue:

- a decorrere dal 1° gennaio 2024, in 147,50 euro il chilogrammo;
- a decorrere dal 1° gennaio 2025, in 148,50 euro il chilogrammo.

La Legge, inoltre, innalza il c.d. onere fiscale minimo sulle sigarette<sup>7</sup>, computato a valere sull'accisa globale e sull'IVA calcolate con riferimento al "PMP-sigarette", che viene determinato come segue:

- per l'anno 2024 in misura pari al 98,70%;
- per l'anno 2025 in misura pari al 98,80%.

È stabilito, altresì, l'innalzamento dell'aliquota dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione<sup>8</sup> che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, viene fissata in misura pari al 42%.

Infine, vengono rimodulate ovvero innalzate le aliquote dell'imposta di consumo gravanti sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina<sup>9</sup> (cc.dd. sigarette elettroniche), rispettivamente, come segue:

- 15% e 10% fino al 31 dicembre 2024;
- 16% e 11% dal 1° gennaio 2025;
- 17% e 12% dal 1° gennaio 2026.

#### **5. Tax Credit per il cinema – rinvio (Art. 1, comma 54)**

La Legge modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit e ad ulteriori contributi previsti dalla L. n. 220/2016, recante la "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo". L'intervento normativo riguarda numerosi articoli della suddetta legge tra i quali: l'art. 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), l'art. 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione),

<sup>7</sup> Cfr. art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011.

<sup>8</sup> Cfr. art. 39-terdecies, comma 3, T.U.A..

<sup>9</sup> Cfr. art. 62-quater, comma 1-bis, T.U.A..

l'art. 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), l'art. 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), l'art. 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e l'art. 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

Per il dettaglio delle modifiche si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 54, della Legge.

## 6. Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili (Art. 1, comma 63)

A decorrere dal 1° gennaio 2024, la Legge – novellando l'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017 in tema di “locazioni brevi” – dispone l’incremento, nella misura del 26%, dell’imposta sostitutiva (“cedolare secca”) relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve<sup>10</sup>, per i quali si sia espressa l’opzione per l’imposta sostitutiva.

L’aliquota potrà essere ridotta al 21% esclusivamente per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare “individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”<sup>11</sup>.

Si ricorda che, per espressa previsione nor-

10 Si rammenta che sono definite locazioni brevi: “*contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare*”.

11 Dal tenore del testo normativo sembrerebbe che, laddove vi sia un'unica abitazione locata, non possa applicarsi in via automatica l’aliquota ridotta in mancanza dell’espressa indicazione dell’immobile nella dichiarazione dei redditi. È auspicabile sul punto un chiarimento ministeriale.

mativa<sup>12</sup>, il regime della “cedolare secca” non è applicabile in caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro immobili per ciascun periodo di imposta, ciò in quanto, in tal caso, si presume la natura imprenditoriale dell’attività locativa incompatibile con tale regime.

Inoltre, la Legge – novellando il comma 5 del sopracitato articolo 4 – dispone che la ritenuta applicata in via obbligatoria dagli intermediari che incassano i canoni sulle locazioni brevi (o assimilati), ovvero intervengano nel pagamento dei medesimi, abbia sempre la natura di “ritenuta a titolo d’acconto”, restando, invece, invariata l’aliquota della ritenuta nella misura del 21% per tutte le locazioni brevi.

I “sostituti d’imposta” non residenti – riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia<sup>13</sup> – qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono obbligati ad assolvere agli obblighi fiscali connessi alla ritenuta d’aconto con le seguenti modalità:

- i soggetti residenti in uno Stato UE direttamente<sup>14</sup> ovvero mediante la nomina di un responsabile d’imposta (“rappresentante fiscale”), da individuarsi tra i soggetti di cui all’articolo 23 del DPR n. 600/1973;
- i soggetti residenti in uno Stato non-UE mediante la stabile organizzazione in uno Stato UE - ove esistente - ovvero, in assenza, mediante la nomina di un responsabile d’imposta (“rappresentante fiscale”), da individuarsi tra i soggetti di cui all’articolo 23 del DPR n. 600/1973. La mancata nomina del rappresentante fiscale comporta la responsabilità solidale per i sogget-

12 Cfr. articolo 1, comma 595, della L. n. 178/2020 (“Legge di Bilancio 2021”).

13 I soggetti esteri aventi una stabile organizzazione in Italia dovranno assolvere agli obblighi fiscali mediante la medesima stabile organizzazione.

14 Viene quindi introdotta un’alternativa all’obbligo di nominare un rappresentante fiscale per gli intermediari residenti in uno Stato UE e privi di stabile organizzazione in Italia.

ti, residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo del soggetto stabilito fuori dall'UE per l'effettuazione ed il versamento della ritenuta.

## 7. Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (Art. 1, commi 64-67)

Nell'ambito delle norme relative al regime di imponibilità, ovvero di esenzione, dei redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili, la Legge ha introdotto una disciplina specifica relativamente alla cessione di beni immobili sui quali sono stati realizzati interventi rientranti nell'agevolazione fiscale del c.d. "Superbonus"<sup>15</sup>.

In particolare, si considerano imponibili – ai sensi dell'articolo 67 del TUIR – le plusvalenze realizzate mediante cessione di immobili i cui interventi "agevolati" si siano conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione, ad esclusione degli immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione (o, se inferiore a dieci anni, per la maggior parte del periodo tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione).

Ai fini della determinazione della plusvalenza relativa alla cessione di tali immobili – laddove il cedente abbia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e abbia esercitato le opzioni<sup>16</sup> per la cessione del credito o per lo sconto in fattura praticato dal fornitore – ai fini del computo dei "costi inerenti al bene"<sup>17</sup>, le spese relative agli interventi "agevolati" sono:

- considerate nella misura del 50% se gli interventi sono terminati da

15 Cfr. articolo 119 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020.

16 Cfr. articolo 121 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020.

17 Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 68 del TUIR, la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

- più di cinque anni all'atto della cessione;
- sono escluse se gli interventi sono terminati da non più di cinque anni all'atto della cessione.

Inoltre, per gli immobili oggetto degli interventi agevolati, acquisiti o costruiti – alla data della cessione – da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Da ultimo, la Legge prevede che nel caso di plusvalenze imponibili derivanti dalle cessioni degli immobili in questione, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 26% disposta dall'articolo 1, comma 496, della L. n. 266/2005 ("Finanziaria 2006") con le modalità ivi previste.

Le nuove disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024.

## 8. Norma interpretativa: esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali (Art. 1, comma 71)

La Legge contiene una norma interpretativa dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della L. n. 160/2019 (nonché delle norme da questo richiamate o sostituite). Per effetto dell'intervento normativo, l'esenzione IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali ivi prevista è da intendersi valida anche per gli immobili concessi in comodato a un ente non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile, con modalità non commerciali, esclusivamente le attività esenti previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 (i.e., attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto).

Inoltre, ai fini dell'esenzione, gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui al citato art. 7, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

## 9. Tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali (Art. 1, commi 72-74)

Limitatamente all'anno 2023, la Legge prevede:

- i. la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali - tra cui l'IMU - qualora inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023;
- ii. il termine del 15 gennaio 2024 per la pubblicazione delle stesse, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia.

È previsto, inoltre, che l'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 15 gennaio 2024 e quella versata entro il 18 dicembre 2023 sia dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso invece in cui emerge una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Infine, viene precisato che, a decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre stabiliti dalle norme per la pubblicazione delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali<sup>18</sup> scadano di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

## 10. Versamento unitario e restrizioni alla compensazione (Art. 1, commi 94-98)

La Legge introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite. In particolare:

- i. con decorrenza da definire tramite l'emanazione di appositi provvedimenti attuativi<sup>19</sup>, si prevede l'obbligo di utilizzare esclusivamente i ser-

18 Cfr. art. 13, co. 15-ter, D.L. n. 201/2011 e art. 1, co. 762 e 767, L. n. 160/2019.

19 Cfr. art. 1, comma 98, della Legge.

vizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia) anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL;

con decorrenza dal 1° luglio 2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite modello F24, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate. Inoltre, ai fini di verifica delle condizioni suddette, troveranno applicazione le regole secondo cui:

- l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento mediante compensazioni che presentano profili di rischio<sup>20</sup>;
- qualora, in esito all'attività di controllo i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al soggetto la mancata esecuzione della delega di pagamento<sup>21</sup>.

Inoltre, con decorrenza dal 1° luglio 2024:

- i versamenti delle imposte dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle

20 Cfr. art. 37, co. 49-ter, D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006.

21 Cfr. art. 37, co. 49-quater, D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006.

- entrate, in tutti i casi in cui siano effettuate delle compensazioni (quindi, anche nei casi in cui il saldo finale non è pari a zero);
- è soppressa, in quanto "assorbita" dalla nuova previsione, la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Infine, con decorrenza da definire tramite l'emanazione di appositi provvedimenti attuativi<sup>22</sup>:

- vengono introdotti ulteriori limiti alla compensazione tramite modello F24 dei crediti verso l'INAIL e l'INPS, apportando una serie di modificazioni all'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997. In particolare:
  - la compensazione dei crediti di qualsiasi importo, maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata:
    - dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
    - dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola
- unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;
- b. la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto;
- ii. è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti (sia tributari che previdenziali) per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio rilevati ai sensi dell'art. 35, comma 15 bis.1, del DPR n. 633/1972.

#### 11. Disposizioni concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA (Art. 1, comma 99)

Con l'inserimento del comma 15 bis.3 all'art. 35 del DPR n. 633/1972, il legislatore dispone la richiesta di specifiche

---

22 Cfr. art. 1, comma 98, della Legge.

garanzie nei confronti di coloro che decidano di aprire una nuova partita IVA dopo essere stati destinatari di un provvedimento accertativo della sussistenza dei presupposti per la cessazione della stessa, quand'anche abbiano comunicato spontaneamente la cessazione della precedente attività.

Più precisamente, il soggetto destinatario di un provvedimento che, per irregolarità riscontrate ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 del citato articolo 35, accerti la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA in relazione al periodo di attività, potrà chiedere nuovamente l'apertura della partita IVA<sup>23</sup> solo presentando le garanzie previste dal comma 15-bis.<sup>24</sup> anche qualora nei 12 mesi precedenti abbia comunicato "spontaneamente" la cessazione dell'attività precedentemente svolta.

Si applica, inoltre, la sanzione di 3.000 euro di cui all'articolo 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/1997.

gli anni 2024 e 2025, il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici cui all'articolo 188 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020; il credito è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del D.L. n. 34/2020<sup>25</sup>.

## 12. Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (Art. 1, comma 319)

La disposizione estende agli anni 2024 e 2025 il beneficio originariamente previsto per il 2020, successivamente esteso al 2021 nonché ulteriormente prorogato, per effetto della Legge di bilancio per il 2022, agli anni 2022 e 2023.

Il comma 319 protrae quindi, anche per

---

23 La restrizione riguarda tutte le ipotesi in cui il medesimo soggetto richieda una nuova partita IVA come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA.

24 Rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emissione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

---

25 Ai sensi dell'art. 188 del D.L. n. 34/2020 il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

**Guido Zavadini**

[guido.zavadini@cms-aacs.com](mailto:guido.zavadini@cms-aacs.com)

**Saverio Brocchi**

[saverio.brocchi@cms-aacs.com](mailto:saverio.brocchi@cms-aacs.com)

**Marco Federici**

[marco.federici@cms-aacs.com](mailto:marco.federici@cms-aacs.com)

**Davide Landa**

[davide.landa@cms-aacs.com](mailto:davide.landa@cms-aacs.com)



**Roma**

Via Agostino Depretis, 86  
00184  
T - +39 06 478151

**Milano**

Galleria Passarella, 1  
20122  
T - +39 02 89283800



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

[cms-lawnow.com](http://cms-lawnow.com)

---

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:**

Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, São Paulo, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

---

[cms.law](http://cms.law)